

STATUTO

SILLABANDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESAGNE BR LARGO SAN PIO -
VIA SANTA ROSA

Numero REA: BR - 128787

Codice fiscale: 02207300746

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-06-2008 - Statuto completo	2
--	---

Art. 11 - La Cooperativa e' regolata, oltre che dalle disposizioni legislative in vigore regolanti la materia, anche da quelle contenute nel presente Atto e nelle norme di funzionamento che, previa lettura datane da me Notaio alle parti, si allegano al presente Atto sotto la lettera "A".

Art. 12 - Tutti coloro che ricoprono cariche sociali dichiarano, sotto la loro personale responsabilita', di non ricorrere a loro carico, cause di ineleggibilita', e di non trovarsi nelle condizioni di interdetti, inabilitati o falliti, ne' condannati a pene che importino la interdizione anche temporanea, da pubblici Uffici o da Uffici Direttivi.

Art. 13 - Tutte le spese del presente Atto sue conseguenti e dipendenti sono a carico esclusivo della Societa', che ammontano a Euro Milleduecento/00 (Euro 1.200,00). E richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente Atto del quale ho dato lettura ai comparenti i quali, a mia interpellanza, lo approvano e lo dichiarano conforme alle loro volonta', sottoscrivendolo qui in calce e nel margine dei fogli intermedi, con me Notaio, come per legge alle ore Diciassette e quaranta minuti. Dattiloscritto da persona di mia fiducia, il presente Atto consta di tre fogli di cui scritte dieci pagine per intero e sin qui della presente. f.to CAPODIECI Cristiana Rosaria, f.to PASSANTE Anna Rita, f.to DEMILITO Anna Lucia, f.to LATINO Paola Maria Stella, f.to CAPODIECI Rita, f.to Notaio Michele Errico segue sigillo

NORME DI FUNZIONAMENTO

Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto, normativa applicabile

Art. 1 - Denominazione

La Societa' Cooperativa di solidarieta' (a mutualita' prevalente) e' denominata "SILLABANDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Mesagne.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, nonche' l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, istituire succursali, agenzie, filiali e sedi operative.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri comuni. Art. 3 - Durata

La cooperativa ha durata sino a tutto il 31 dicembre 2050.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

Art. 4 - Scopo e attivita' mutualistica

La Cooperativa conformemente all'art. 1 della Legge n. 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando tra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

pertanto si propone di ottenere continuita' di occupazione, e pari opportunita', alle migliori condizioni economiche, sociali, professionali tramite la gestione in forma associata di scuole e doposcuole, materne, medie e medie superiori, asili nido, consultori, laboratori creativi, laboratori artigianali e professionali, attivita' sociali e socio sanitari, centri di dibattito ed informazioni ed ogni altra attivita' similare e collaterale, di qualsiasi specie, che valga allo sviluppo civile delle condizioni di vita nella attuale societa' da un lato, ed al miglioramento sociale, morale ed economico dei soci dall'altro, nonche' di ogni forma di assistenza e previdenza, sempre applicando i metodi della cooperazione e mutualita'.

La Cooperativa inoltre e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

Per il raggiungimento di tale scopo, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore ma anche non distinto rapporto mutualistico di lavoro.

Potra' dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con i terzi.

Art. 5 - Oggetto sociale

Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa, la cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifestati dai soci, si propone di esercitare quale propria attivita':

a) perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativo-formativi disciplinati dai regolamenti, dai piani, dai programmi regionali in materia d'interventi socio-sanitari ed educativo-assistenziali ai sensi dell'art. 1 comma 1 Lett. a) della legge n. 381/1991.

La societa' cooperativa, caratterizzata dalla mutualita' prevalente di cui all'art. 2512 c.c. e senza scopo di lucro, ha la finalita' di promuovere, organizzare e gestire, anche in collegamento con enti pubblici, privati e/o aziende, servizi sociali, centri culturali, artistici, assistenziali, educativi sportivi e ricreativi. Pertanto si propone di esercitare le seguenti attivita':

- la gestione di asili nido, scuole di ogni ordine e grado, servizi mensa e scuolabus, ludoteche, giocoteche, librerie, teatri e cinematografi;
- l'organizzazione di centri estivi per il tempo libero;
- la promozione e l'organizzazione di corsi di recupero e/o sostegno per bisognosi e centri di assistenza;
- la promozione e l'organizzazione di servizi di animazione culturale, tavole rotonde seminari, corsi di orientamento, accompagnamento e aggiornamento per le famiglie e per gli operatori al fine di favorire la formazione ed individuare problemi e possibili soluzioni, eventi di vario tipo riferiti all'infanzia e a tutto cio' ad essa connesso;
- l'organizzazione di servizi di prevenzione ed assistenza per tossicodipendenti;
- l'assistenza per bambini, per diversamente abili, per anziani e malati in genere, sia domiciliare che presso ospedali, case di cura e di riposo, compreso il relativo trasporto e accompagnamento;
- l'assistenza polivalente a favore di soggetti sani e di soggetti diversamente abili in asili nido e scuole di ogni ordine e grado;
- la gestione di consultori socio-sanitari;
- la gestione di servizi di istruzione, di orientamento e formazione professionale di ogni tipo, con particolare attenzione alla problematica della devianza minorile;
- la gestione di strutture residenziali di accoglienza per bambini che si trovano in particolari situazioni di disagio familiare.

Le attivita' di cui sopra verranno svolte secondo principi di mutualita' prevalente cosi' come definiti dall'art. 2512 del Codice civile, potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci. La cooperativa, inoltre, potra': partecipare a gare di appalto, sia pubbliche che private, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe o comunque connesse o accessorie all'attivita' sociale, contrarre mutui, chiedere affidamenti bancari ed operare con banche ed istituti di credito, svolgere qualunque attivita' connessa, affine o accessoria a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti, negozi giuridici e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa deve intendersi a mutualita' prevalente in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato, cosi' come determinato al precedente art. 4. L'organo amministrativo documentera' la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio di esercizio, evidenziando

contabilmente i parametri determinati dall'art. 2513 del Codice civile. La cooperativa puo' ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. La Societa' Cooperativa potra' accedere ad ogni contributo ed agevolazioni consentiti dalle leggi nazionali, regionali e comunitarie, nonche' di quelli in materia di cooperazione. Inoltre, con delibera del consiglio di amministrazione, potra' assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attivita' economiche integrative e simili e potra' associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere piu' efficace la propria azione. Potra', infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art.2545-septies del codice civile, previa delibera da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 6 - Regole per lo svolgimento dell'attivita' mutualistica.
Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie. La cooperativa, nello svolgimento della propria attivita', si avvarra', prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque potra' avvalersi della collaborazione di tecnici esterni e di maestranze che non siano necessariamente soci della Societa' Cooperativa.

Art. 7 - Normativa applicabile
Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni sulla societa' a responsabilita' limitata, in quanto compatibili. Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

SOCI

Art. 8 - Soci

Il numero dei soci e' illimitato nel rispetto dell'art. 2519 c.c.
Puo' essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche. Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori dell'attivita' socio-sanitaria ed educativa (Tipo A) che per la loro capacita' effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attivita' lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) soci lavoratori svantaggiati cosi' come definiti dalla legge n. 381/1991;
- c) soci volontari che prestano la loro attivita' gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarieta'.

Ogni socio e' iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attivita' nel territorio interessato dall'attivita' della cooperativa.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attivita' delle cooperative sociali.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel

numero strettamente necessario al buon funzionamento della societa'.

Art. 8 bis - Soci appartenenti alla Categoria Speciale

In ragione dell'interesse alla loro formazione o inserimento nell'impresa, i nuovi soci potranno essere ammessi in una speciale categoria di soci cooperatori detta "Soci speciali".

L'appartenenza del socio a detta categoria comporta i seguenti diritti:

- il diritto di partecipare alle assemblee ordinarie senza avere diritto di voto sino al loro riconoscimento di socio ordinario;
- il diritto sotto la guida del socio ordinario prefissato di formarsi professionalmente attraverso la partecipazione attiva all'attivita' stessa della cooperativa;
- il diritto a percepire un minimo di compenso per il lavoro svolto, regolato dai contratti in essere con la cooperativa o di qualsiasi altra natura previsti dalla legge in materia di lavoro e cooperative;

ed i seguenti obblighi:

- il dovere di seguire gli insegnamenti impartiti loro, al fine di poter concorrere professionalmente al raggiungimento degli scopi sociali ed economici della cooperativa;
- il dovere di rispettare le varie delibere emanate dagli organi sociali;
- il dovere di rispettare i vari regolamenti interni quando verranno approvati e le disposizioni del presente Statuto.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo puo' ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorche' parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, terra' in considerazione quanto verra' previsto dal regolamento interno al momento della sua stesura da parte degli amministratori e approvato dall'assemblea, stabilendo almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non puo' comunque superare il limite di 5 anni;
- i criteri e le modalita' attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere non deve essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 17 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale e' ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento ove e' presente e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attivita' economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualita' di socio ordinario all'interessato, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dall'articolo 12 dello statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento se previsto, l'organo amministrativo puo' deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalita' previste dall'articolo 17.

Art. 9 - Soci Lavoratori

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma

associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali , professionali. Possono essere soci lavoratori le persone fisiche aventi la capacita' di agire ed in particolare coloro che abbiano gia' maturato o intendano maturare esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dalla Assemblea dei soci.

Art. 10 - Soci volontari

Sono volontari i soci che prestano la loro attivita' nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarieta'.

Il numero dei soci volontari non puo' superare la meta' del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari puo' essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalita' dei soci.

Art. 12 - Procedura di ammissione

Il contenuto della domanda di ammissione e' stabilito con regolamento ovvero con delibera dell'organo amministrativo, e comunque dovra' contenere:

- a) se persona fisica: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio e cittadinanza; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale, con i dati della persona delegata a rappresentarlo nei rapporti con la cooperativa, nonche' allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione;
- b) l'indicazione della effettiva attivita' svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, nonche' la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovra' comunque essere inferiore, ne' superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i Regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 46 e seguenti del presente statuto.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attivita' economica in concreto svolta dalla cooperativa, e stabilisce le modalita' ed i termini per il versamento del capitale sociale.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attivita' della cooperativa, nonche' in relazione agli interessi ed ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della documentazione ad essa allegata;
- di ogni altra informazione comunque acquisita;
- della effettiva e concreta capacita' della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
- della compatibilita' della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta

capacita' della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.
L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro soci.
Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta puo', entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale se non appositamente convocata delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 13 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.
In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attivita' degli amministratori in conformita' a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

Art. 14 - Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;

- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformita' ai regolamenti approvati.

Il socio e' inoltre tenuto all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacita' professionali e il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attivita' svolta, nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci e' quello risultante dal libro soci.

Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 15 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non e' autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalita' dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la societa' deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione puo' ricorrere al Collegio arbitrale.

In alternativa all'autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio.

Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facolta' di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della

comunicazione stessa.

Scioglimento del rapporto sociale

Art. 16 - Recesso

Il socio cooperatore puo' recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge sulle societa' cooperative e dalle norme sulla societa' a responsabilita' limitata.

Il diritto di recesso compete:

- a) ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) ai soci cooperatori che non si trovino piu' in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) in caso di ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- d) ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di societa', alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o piu' cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni, alla rimozione di clausole compromissorie nel presente atto;
- e) ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della societa' determinato nell'atto costitutivo.

Il recesso non puo' essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Societa'. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' ricorrere al Collegio arbitrale con le modalita' previste al successivo art. 46 e seguenti.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui e' diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
- per i rapporti mutualistici con la chiusura dell'esercizio in corso, se il recesso e' stato comunicato entro il mese di settembre e con la chiusura dell'esercizio successivo se il recesso e' stato comunicato dopo il 1° ottobre.

Art. 17 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, oltre che nei casi previsti dalla legge, puo' aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti e dal rapporto mutualistico;
- 3) qualora non sia piu' in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione nonche' in caso di esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio dell'attivita', sono da porsi in concorrenza con la Cooperativa;
- 4) qualora in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la societa' cooperativa, oppure fomenti dissidi o disordini tra i soci;
- 5) qualora senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Societa' Cooperativa;
- 6) qualora venga dichiarato interdetto, inabilitato, condannato ad una pena che comporti la sua interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, o dichiarato fallito;
- 7) qualora non abbia raggiunto la formazione professionale necessaria al perseguimento degli scopi sociali ed economici della cooperativa.
- 8) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il socio lavoratore potra', infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro

venga a cessare per qualsiasi ragione o causa, come indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001.

L'esclusione e' deliberata dagli amministratori previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione, puo' opporre opposizione davanti al collegio arbitrale.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 18 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Societa' subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalita' e le procedure di cui al precedente art. 12.

In quest'ultima ipotesi, nel caso di piu' eredi o legatari stessi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresentera' di fronte alla Societa', salvo che la quota sia divisibile e la societa' consenta la divisione.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti, o non intendano esercitare il diritto di subingresso, si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 19.

Art. 19 - liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende:

- il valore nominale della quota interamente liberata, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Societa' e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento e' effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., il Consiglio di Amministrazione potra' deliberare una dilazione nel pagamento, in piu' rate ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 20 - Responsabilita' del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della societa' risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione o la cessione della quota si e' verificata.

Se entro la data di un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della societa', il socio uscente e' obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabile gli eredi del socio defunto.

Art. 21 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso.

La Cooperativa non e' tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale e' divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sara' richiesto il rimborso nel termine suddetto sara' devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

SOCI SOVVENTORI

Art. 22 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della Legge n. 59/1992.

Art. 23 - Conferimento e quote dei soci sovventori.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro Cinquecento/00 (Euro 500,00). Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 10 (dieci).

Art. 24 - Alienazione delle quote dei soci sovventori.

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 25 - Deliberazione di emissione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 26 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Patrimonio e mutualità

Art. 27 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale variabile e formato:

- dai conferimenti dei soci ordinari rappresentati da quote del valore nominale di Euro 350,00 (Euro Trecentocinquanta/00);
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di gestione di cui all'art. 31 da altre sopravvenienze, e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla eventuale riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo e accantonamento costituito dalle decisioni dei soci a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri e/o previsti per legge.

Art. 28 - Prevalenza della mutualita'

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attivita' in prevalenza nell'ambito della mutualita'. Pertanto:

- a) e' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) e' vietato di distribuire le riserve tra i soci operatori;
- d) in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 29 - Capitale sociale

Il capitale e' variabile costituito da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna di Euro 350,00 (Euro Trecentocinquanta/00). Le quote sono indivisibili.

Nessun socio puo' avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 30 Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio e della nota integrativa in base ai principi ed alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio ove previsto e se non rientra nelle condizioni previste nell'articolo 2435-bis del codice civile, e' accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo in conformita' con il carattere di cooperativa a mutualita' prevalente della societa'; ove sussistono i presupposti per la compilazione del bilancio in forma abbreviata gli amministratori, debbono inserire nella nota integrativa i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico come previsto dall'articolo 2545 del codice civile.

Se prevista nella presente relazione di gestione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora la societa' sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Societa', segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Art. 31 Utili

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli

utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) una eventuale quota, quale dividendo ai soci nella misura mai superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo e ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;
- c) una quota pari al 3% (tre per cento) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59, e comunque nella misura e con le modalita' previste dalla legge medesima;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59;
- e) alla riserva straordinaria;
- f) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- g) alle altre riserve statutarie e volontarie.

La decisione dei soci puo', in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa puo' utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualita' prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualita' prevalente.

Art. 32 Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, puo' deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno e' ripartito tra i soci lavoratori in proporzione alla qualita' e alla quantita' degli scambi mutualistici, in conformita' con i criteri stabiliti, se previsti, negli appositi regolamenti interni.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potra' essere attribuito mediante una o piu' delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

Art. 33 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa puo' emettere titoli di debito nonche' strumenti privi di diritti di amministrazione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative e articolo 2526 sempre del codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea e rispettando quanto previsto nell'articolo 2514, 1° comma lettera b), sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalita' di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalita' di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalita' di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto e all'articolo 2514 del codice civile 1° comma lettera "b" per i fini mutualistici.

Art. 34 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal

presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo 36.

Art. 35 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO.

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alla lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 25 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 36 - ASSEMBLEE

Con riferimento alla materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 34 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dalle presenti norme di funzionamento, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le

decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 37 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 38 - VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 39 - VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ai soci persone giuridiche è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 25.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di due (2) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 40 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 41 - Amministratori

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) membri a (7) sette membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della

cooperativa puo' essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelto tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo non puo' essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Essi possono essere rieletti.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Tutti i poteri, i doveri e le responsabilita' di seguito enunciati per il consiglio di amministrazione si intendono assorbiti in capo all'amministratore unico se nominato in luogo del consiglio di amministrazione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 42 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisori se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti anche verbalmente con i mezzi celeri telegrafici di uso corrente nonché a mezzo fax ovvero sms, in modo che i consiglieri ed i Sindaci effettivi se previsti ne siano almeno informati un giorno prima della riunione. Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validita' delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parita' dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le adunanze del consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalita' deve essere dato atto nei relativi verbali. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

L'organo amministrativo e' investito dei piu' ampi poteri della gestione della Societa' Cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Il consiglio di amministrazione puo' affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalita' di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2475, comma 5, del codice civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Esso puo' deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale eccezione fatta per quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di un ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società, l'adesione della Società Cooperativa a consorzi di cooperative o di organismi federativi e consortili la cui azione possa tornare utile alla Società Cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la Società Cooperativa e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

L'organo amministrativo può nominare il direttore e comitato tecnici anche estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

ART. 43 - RAPPRESENTANZA

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ART. 44 - Controllo dei soci

I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 45 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Qualora il Collegio Sindacale eserciti anche il controllo contabile integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ART. 46 - Clausola Arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 47, salvo che

non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti;
- d) tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società e i soci, o tra i soci.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 47 - Arbitri e Procedimento

Gli Arbitri sono in numero di tre.

Gli Arbitri sono scelti tra avvocati e dottori commercialisti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brindisi.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci e comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 48 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art. 49 - Scioglimento

Le cause di scioglimento della cooperativa sono previste negli articoli 2545 duodecies e 2545 septiesdecies del c.c..

Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli amministratori ne

daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, compensi e criteri di liquidazione. La società potrà in qualunque momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in ottemperanza al disposto dell'articolo 2514 lettera d) del c.c..

Art. 50 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 Gennaio 1992, n. 59.

Art. 51 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 52 - Rinvio

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", e della legge n. 381/91, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società e i rapporti tra società e soci possono essere disciplinati da Regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea.

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

f.to CAPODIECI Cristiana Rosaria, f.to PASSANTE Anna Rita, f.to DEMILITO Anna Lucia, f.to LATINO Paola Maria Stella, f.to CAPODIECI Rita, f.to Notaio Michele Errico segue sigillo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 COMMI 3,4 E 5 D.P.R. 445/2000, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE